



COMUNE DI FANANO

MODENA

C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

ORDINANZA N. 1849 del 07.07.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

- Premesso che nei giorni 11 e 12 luglio 2015 si svolgerà, dalle ore 08.00 di sabato 11.07.2015 alle ore 05.00 di domenica 12.07.2015 indi dalle ore 08.00 alle 24.00 di domenica 12.07.2015, la 10^a edizione della manifestazione denominata "STRAFANANO – LA NOTTE BIANCA" organizzata dall'Associazione di Promozione Turistica APT FANANO con sede in Fanano, Piazza Marconi n. 1;
- Considerato che la manifestazione suddetta si propone come un'esperienza collettiva di festa per il paese e un'iniziativa di forte richiamo turistico, come confermato nelle edizioni passate, cui contribuiscono buona parte delle attività commerciali, di servizio e i pubblici esercizi di Fanano;
- Preso atto del programma delle iniziative previste durante le manifestazioni che interesseranno, con spettacoli, musica, stand gastronomici, mercatini e giochi, buona parte del centro storico del paese;
- Ritenuto necessario, pertanto, al fine di consentire alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi interessati un'agevole partecipazione all'evento, modificare, ove necessario, la disciplina ordinaria degli orari prevedendo opportune deroghe agli eventuali limiti giornalieri, ove presenti, fissati dalle normative vigenti;
- Ravvisata inoltre l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti atti a regolamentare lo svolgimento della manifestazione a tutela della sicurezza dei partecipanti;
- Dato atto che sono stati posti in essere gli adempimenti disposti dalla determina della Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27.12.2011 relativamente alla registrazione delle attività alimentari ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, per l'organizzazione di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (protocollo di trasmissione n. 4125 del 02.07.2015);
- Sentito il parere del Responsabile del Presidio di Polizia Municipale del Corpo Unico di P.M. del Frignano;
- Vista la L.R. n. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L. 06.12.2011 n. 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n. 214;
- Visto il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 06.05.1940 n. 635;
- Vista la L. 30.03.2001, n. 125 e s.m. ed i.;
- Vista la L. 04.06.2010 n. 96;
- Vista la L. 29.07.2010 n. 120;
- Visto il D.L. n. 13.09.2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito nella L. 08.11.2012 n. 189;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. **la deroga, ove presente, ai limiti orari giornalieri stabiliti dalle discipline di settore, per:**
 - gli esercizi di commercio al dettaglio;
 - gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - le attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti di loro produzione;con facoltà di apertura, anche ininterrotta, dalle ore 08.00 di sabato 11 luglio 2015 alle ore 05.00 di domenica 12.07.2015 indi dalle ore 08.00 alle 24.00 di domenica 12.07.2015, all'interno delle zone del centro del capoluogo interessate dalla manifestazione "STRAFANANO – LA NOTTE BIANCA";
2. **Il divieto, su tutto il territorio del comunale, e a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati, quali esercizi commerciali, esercizi della somministrazione alimenti e bevande, circoli, pubblici esercizi diversi, di vendere per asporto (anche in confezioni multiple) e somministrare bevande al pubblico in**

contenitori in vetro/ceramica, sia all'interno degli esercizi, sia nelle aree all'aperto, pubbliche e private, dalle ore 20.00 di sabato 11 luglio 2015 fino alle ore 06.00 di domenica 12 luglio 2015 e dalle ore 20.00 alle 24.00 di domenica 12 luglio 2015.

3. Il divieto, su tutto il territorio comunale e per tutta la durata della manifestazione, di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro/ceramica.
4. Il divieto, su tutto il territorio comunale e per tutta la durata della manifestazione, di detenere o abbandonare in luogo pubblico, bottiglie o contenitori in vetro/ceramica vuoti.
5. Il divieto, su tutto il territorio comunale e per tutta la durata della manifestazione, di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche sotto forma di "assaggi" gratuiti.
6. Il divieto, su tutto il territorio comunale e per tutta la durata della manifestazione, di far collocare i cd. "ciarlatani" (indovini, cartomanti, astrologi, e simili) come definiti dall'art. 231 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
7. Agli organizzatori, agli operatori commerciali ed agli esercenti interessati di gestire lo spazio pubblico concesso in modo decoroso provvedendo a periodici interventi di pulizia e raccolta eventuali rifiuti;
8. Agli organizzatori, di provvedere, al termine della manifestazione, a ripristinare lo spazio pubblico concesso nelle condizioni originali;

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00=.

Si rammentano di seguito le principali ed attinenti disposizioni vigenti in materia di consumo di alcolici e superalcolici:

- E' vietato somministrare alcolici e superalcolici ai minori di anni 18 (art. 689 C.P. nell'interpretazione fornita con Risoluzione n. 18512 del 04.02.2013 del Ministero dell'Interno a conferma della nota prot. n. 4563 del Ministero dello Sviluppo Economico del 11.01.2013), con obbligo, in caso di dubbio, di verificare l'età anagrafica dei clienti attraverso richiesta di esibizione di documento di identità valido, e a persone che appaiano affette da malattia di mente o persone che si trovino in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altra infermità.
- E' vietato vendere per asporto alcolici e superalcolici ai minori di anni 18 con obbligo, di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta (art. 7 D.L. 13.09.2012 n. 158 nell'interpretazione fornita con Risoluzione n. 18512 del 04.02.2013 del Ministero dell'Interno a conferma della nota prot. n. 4563 del Ministero dello Sviluppo Economico del 11.01.2013);
- E' vietato somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 C.P.);
- E' vietato adibire minori di anni 18 alla somministrazione di alcolici e superalcolici nei pubblici esercizi (art. 188 Reg. TULPS) fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- E' vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori fino a l. 0,200 per i superalcolici e fino a l. 0,33 per gli alcolici (art. 87 TULPS e 176 Reg. TULPS)
- E' vietato vendere e somministrare alcolici e superalcolici, negli esercizi ove si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e dove si somministrano bevande alcoliche e superalcoliche in spazi ed aree pubblici (comprese le feste e le sagre) dalle ore 03.00 alle ore 06.00 (art. 54 L. 120/2010);
- E' vietato vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi di vicinato dalle 24.00 alle 06.00 (art. 54 L. 120/2010);
- E' obbligatorio per tutti i pubblici esercizi, negli esercizi ove si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e dove si somministrano bevande alcoliche e superalcoliche in spazi ed aree pubblici (comprese le feste e le sagre), se l'attività prosegue oltre le ore 24.00, di tenere a disposizione dei clienti presso un'uscita del locale o dell'area, uno strumento per l'alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita, le tabelle alcolemiche che descrivono i sintomi e gli effetti dell'assunzione di alcolici (art. 54 L. 120/2010).

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano, nonché attraverso idonea diffusione presso gli operatori commerciali del capoluogo.

Copia della presente sarà altresì trasmessa al Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano ed al Comando della Stazione Carabinieri di Fanano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti dalle legge.

Sarà cura del personale del Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano e delle altre Forze di Polizia provvedere al controllo sulla osservanza ed alla vigilanza della presente ordinanza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Dott. Maria Chiara Bellettini